

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

☐ SERVIZIO FINANZIARIO

☒ ALBO COMUNALE



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

**SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI,
PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DATA 15 MAR. 2013

N° 00366.

OGGETTO: Revoca determinazione dirigenziale n.100 del 21 gennaio 2013.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO
LIBERO**

Giusto decreto di conferimento incarico n° 3 del 8.03.2013

PREMESSO:

- Che con atto n.161 del 11.08.2011 la Giunta Comunale ha approvato l'indirizzo per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento della gestione del "Servizio di Assistenza Domiciliare per diversamente abili" dell'Ambito Territoriale di Barletta, individuando il RUP della procedura;
- Che con determina a contrarre n.1565 del 17.08.2011, è stato disposto di affidare la gestione del "SADH" a mezzo gara con procedura ristretta, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del Regolamento Regionale n.4/2007, con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.23 del suddetto Regolamento regionale;
- che con il sopra citato atto amministrativo sono stati approvati:
 1. l'Avviso di gara,
 2. la lettera d'invito,
 3. lo schema di contratto
 4. il capitolato speciale d'appalto,

fissando la somma complessiva dell'appalto pari a €. 451.000,00 onnicomprensiva, per la durata presunta di 13 (tredici) mesi e comunque sino all'espletamento di un numero di ore minimali (*n. 33.046 ore, di cui n. 2.418 ore di prestazioni professionali dell'assistente sociale e n. 30.628 ore di prestazioni professionali dell'operatore socio sanitario, con un costo orario dell'assistente sociale posto a base di gara di €.19,26. e un costo orario dell'operatore socio sanitario posto a base di gara di €.16,48*)

- Che, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, si è provveduto a dare pubblicità alla procedura ristretta, pubblicata con avviso di gara n.35/2011 affisso presso l'Albo Pretorio del Comune dal 19.08.2011 al 19.09.2011 con prot. n. 49531, e con le pubblicazioni di rito;
- Che, nel termine prefissato dall'Avviso di gara, sono pervenute n.8 istanze di partecipazione alla procedura di che trattasi, di cui solo 6 sono risultate regolari e, conseguentemente, ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, giusta determinazione dirigenziale n.2056 del 26.10.2011;
- che entro il termine prefissato dalla lettera d'invito, sono pervenuti presso la Residenza Municipale N.4 (quattro) plichi-offerta, appartenenti alle seguenti ditte:
 1. SOC. COOP. CONSORZIO MATRIX di Gragnano;
 2. AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE di SENISE;
 3. COOP. SOCIALE SHALOM di MOLFETTA;
 4. ATI VILLA GAIA COOP. SOCIALE /TRIFOGLIO di ANDRIA.
- Che in data 17.10.2011, ad avvenuto esperimento della fase di ammissione, il Dirigente pro tempore in seduta pubblica ha ammesso tutte le ditte concorrenti al proseguo delle operazioni di gara ;
- che con determinazione dirigenziale n.454 del 19.03.2012, esecutiva a termine di legge, è stato nominata la commissione di gara per l'affidamento del servizio "SADH";
- che, a far data dal 2.05.2012, giusto decreto sindacale n.8 del 2.05.2012, la dirigenza del Settore servizi sociali è stata affidata ad altro dirigente;
- con nota del 8.06.2012, prot. n. 38858, 38860, 38862, 38864 alla n. 4 ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, è stato richiesto apposita dichiarazione con le quale le stesse confermavano l'offerta economica per ulteriori 90 giorni;
- che, tutte le n. 4 ditte hanno confermato la validità dell'offerta economica per l'ulteriore tempo richiesto dalla stazione appaltante;
- che, con nota del 24.07.2012 prot n.48986, il Dirigente pro tempore ha convocato la commissione di gara, nominata con atto 454/2012, la quale, non risulta essersi riunita;
- che, con nota del 6.09.2012 prot.57059, alle n. 4 ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, è stato richiesto apposita dichiarazione con le quali le stesse confermavano nuovamente l'offerta economica per ulteriori 90 giorni;
- che, anche a questa ulteriore richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici ammessi al prosieguo delle operazioni di gara hanno positivamente riscontrato, confermando, nonostante il tempo trascorso, la validità dell'offerta economica;

- che, in data 10.12.2012, l'ufficio gare, per effetto dell'inattività della commissione di gara, ha predisposto un'ulteriore lettera di richiesta della conferma dell'offerta economica per altri 90 giorni, trasmessa al dirigente pro tempore, a mano e per email, più volte sollecitata dal RUP della procedura;
- Che agli atti del fascicolo di gara la suddetta nota risulta carente della firma del Dirigente pro-tempore, per il regolare inoltrare ai soggetti destinatari;
- Che con determinazione dirigenziale n.100 del 25/01/2013, il Dirigente pro-tempore ha revocato in regime di autotutela l'intera procedura di gara n. 35/2011, in particolare, ha revocato la determinazione dirigenziale n.1565/2011 di indizione della procedura di gara, la determinazione dirigenziale n. 2056/2011 che approva l'elenco delle ditte ammesse e la determinazione dirigenziale n. 454/2012 che nomina la commissione, invocando motivi di "pubblico interesse";
- Che, nella doppia funzione di dirigente del Settore Gare Appalti e Contratti e del Settore Servizi Sociali, Sanitari, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, questa direzione, a seguito delle ordinarie attività di monitoraggio delle procedure di gara in itinere che hanno evidenziato la validità della gara n° 35/2011, ritiene di salvaguardare l'iter della stessa, inopinatamente interrotto dalla determinazione n° 100/2013;

CONSIDERATO:

- ◆ Che le motivazioni addotte nella determinazione dirigenziale n. 100/2013 di revoca dell'intera procedura di gara n. 35/2011, oltre a risultare genericamente indicate sul piano tecnico, vengono sostenute, sul piano della regolarità amministrativa, da un'erronea interpretazione del parere legale, reso dall'avvocatura comunale su richiesta dal Dirigente pro-tempore, con nota del 7.09.2012 prot. 57760, in cui, peraltro, la stessa Avvocatura dichiara che: *"i rilievi non appaiono affatto specifici e riferiti ad una precisa procedura di gara, tanto è vero che non sono stati indicati e resi disponibili gli atti di gara che sarebbero attinti dagli stessi rilievi."*;
- ◆ Che, l'Avvocatura Comunale chiarisce, altresì, nel predetto parere, che: *"l'attività consultiva non è vincolante per i Dirigenti dell'Amministrazione, restando in capo ad essi la responsabilità dell'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi", né: "la richiesta di parere legale può comportare una paralisi dell'attività amministrativa che deve essere in ogni caso garantita in conformità alle previsioni normative che governano l'agire della pubblica amministrazione" permanendo: "la responsabilità amministrativa in capo ai Dirigenti che sono in possesso delle necessarie cognizioni tecnico giuridiche per l'emissione dei provvedimenti amministrativi nelle materie di loro competenza"*.
- ◆ Che, la segretaria generale di questo Ente, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Leg.vo n. 267/2000 se s.m.i., letta la determina dirigenziale n° 100/2013, sul quale ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa, ha invitato il dirigente pro tempore, sottoscrittore del suddetto atto, a: *"ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità"*.
- ◆ Che, il citato supplemento d'istruttoria richiesto dalla segretaria generale, è stato evaso attraverso ulteriori comunicazioni fornite dal dirigente pro tempore, a sostegno dell'atto assunto, che non dirimono e rimuovono i profili di irregolarità tecnica e di irregolarità amministrativa da cui è inciso, in quanto, ripetitive dei contenuti motivazionali già eccepiti sulla determinazione n° 100/2013;
- ◆ Che, inoltre, rispetto alla determinazione a contrarre n.1565/2011, all'avviso pubblico di gara n. 35/2011, alla conseguenziale lettera d'invito oltre che al capitolato speciale d'appalto, non è pervenuta né contestazione formale sugli elementi addotti a motivazione della determinazione di revoca n° 100/2013, e né si è verificata l'ipotesi della gara deserta, tant'è vero che sono pervenute ben n° 8 istanze di partecipazione;
- ◆ Che, l'atto di revoca n.100/2013 evidenzia, peraltro, manifesta illogicità e incoerenza della stazione appaltante rispetto a quanto determinato nell'atto dirigenziale n°1177/2012, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione della gestione del servizio ADI (bando n.29/2011), avente struttura e contenuti della gara assolutamente identici alla struttura e contenuti della procedura di gara n° 35/2011 oggetto, invece, di revoca con la determinazione n° 100/2013;
- ◆ Che, infatti, i bandi 29/2011 e 35/2011, riportano identici capitolati, identici parametri di costo orario delle figure professionali posto a base di gara, pari a €. 19,26 per l'assistente sociale e €.

16,48 per l'operatore socio sanitario, in quanto trattasi di servizi domiciliari equivalenti nelle prestazioni ma rivolti a utenza diversa: anziani e disabili;

- ◆ Che, infine, il verbale di aggiudicazione del bando 29/2011, approvato con determina n° 1177/2011, conferma la congruità e l'adeguatezza della base d'asta indicata dalla stazione appaltante, avendo, tutte le n° 5 cooperative partecipanti, offerto servizi migliorativi in termini di ore professionali aggiuntive a quelle poste a base di gara, in numero variabile da un minimo di 400 ore ad un massimo di 2000 ore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerata la motivata invalidità sostanziale della determinazione dirigenziale n° 100/2013, nonché, l'inesistenza, nella medesima, dei richiesti presupposti giuridici a sostegno dell'adozione di un apposito atto dirigenziale di "autotutela" da parte dell'Amministrazione, ossia l'assenza effettiva di motivi per il :

- Riconoscimento della presenza del vizio e dell'interesse ad eliminare la situazione di illegittimità venutasi a creare ed ancora perdurante;
- Riconoscimento della presenza di un interesse pubblico effettivo ed ulteriore rispetto al semplice ristabilimento della legalità;
- Riscontro, della circostanza in base alla quale l'arco di tempo trascorso dall'emanazione dell'atto originario non avesse ancora dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e tali da essere incise dall' annullamento in autotutela, cagionando ai privati un "danno" maggiore dell'interesse pubblico "ultroneo", la cui soddisfazione avrebbe dovuto essere perseguito mediante esercizio di tale potere;

dato atto che occorre procedere a:

1. annullare la determinazione dirigenziale n.100/2013, per i motivi espressi in narrativa;
2. ripristinare lo stato dell'iter della procedura di gara 35/2011 indetta con determina dirigenziale 1565/2011, al fine di ottemperare anche al principio di economicità, inteso quale esigenza di conservazione degli atti amministrativi non toccati da pronuncia di illegittimità giurisdizionale, considerato che gli atti anteriori alla determinazione dirigenziale n. 100/2013 hanno un'autonomia funzionale propria;
3. trasmettere all'ufficio Albo Pretorio informatico l'avviso di annullamento della determinazione dirigenziale n.100/2013 da pubblicare nella pagina di accesso quale allegato alla determinazione annullata con il presente atto;

- Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

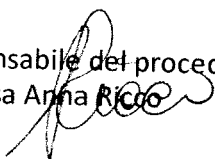
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono riportati,

1. ANNULLARE la determinazione dirigenziale n.100/2013, per i motivi espressi in narrativa;
2. RIPRISTINARE lo stato dell'iter della procedura di gara 35/2011 indetta con determina dirigenziale 1565/2011, al fine di ottemperare anche al principio di economicità, inteso quale esigenza di conservazione degli atti amministrativi non toccati da pronuncia di illegittimità giurisdizionale, considerato che gli atti anteriori alla determinazione dirigenziale n. 100/2013 hanno un'autonomia funzionale propria;
3. TRASMETTERE all'ufficio Albo Pretorio informatico l'avviso di annullamento della determinazione dirigenziale n.100/2013 da pubblicare nella pagina di accesso quale allegato alla determinazione annullata;
4. ASSEGNARE il presente provvedimento alla dott.ssa Anna Ricco per le conseguenti procedure;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa da parte del Comune;

6. TRASMETTERE copia della presente determinazione al COMMISSARIO STRAORDINARIO, alla SEGRETARIA GENERALE, al responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO e ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Riccio



DIRIGENTE
Dott.ssa Rosa Di Palma



IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA

- Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.
Annotazioni varie _____

Barletta, li 18 MAR. 2013

CON TELECA
IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA

~~Ing. Sebastiano Longano~~

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Grazia Cardo

UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 19 MAR. 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03 APR. 2013, con prot. n. 860.

Barletta, lì **19 MAR. 2013**

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DELEGAZIONE
Addetto alle Attività Amministrative
Angela FERRARO

Unreasonable
 Father of the Year and Family
 Man